



Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 4

¹ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP² e sul Regolamento delegato (UE) 2016/101³.

Art. 27 cpv. 1 lett. d e f, 5 e 6

¹ Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se:

- d. all'atto dell'emissione la banca precisa che generalmente non viene effettuato un rimborso, che un eventuale rimborso necessita dell'approvazione della FINMA e che quest'ultima fornisce la propria approvazione soltanto se:
 1. i fondi propri residui superino durevolmente le esigenze di cui agli articoli 41-45a, o
 2. a titolo sostitutivo siano emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente e

¹ RS 952.03

² Lo standard CAP è riportato nell'all. 1 n. 2.

³ Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/866, GU L 201 del 25.6.2020, pag. 1.

- l’emissione sostitutiva riduce chiaramente i costi a titolo di interessi del prestito per la banca o
 - la banca può comprovare la necessità prudenziale di un adeguamento delle condizioni di prestito;
- f. all’atto dell’emissione la banca precisa che le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili e la somma degli utili dei quattro trimestri precedenti sia positiva; ed

⁵ Ha i seguenti compiti:

- a. prima dell’emissione di uno strumento di capitale approva:
 - 1. l’evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3, e
 - 2. le condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4;
- b. approva i rimborsi di cui al capoverso 1 lettera d;
- c. ordina la sospensione di distribuzioni ai finanziatori se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera f non sono più soddisfatte; in casi motivati può anticipare l’ordine della sospensione; se le condizioni sono nuovamente soddisfatte, approva la ripresa delle distribuzioni, tranne in casi motivati; si è in presenza di un caso motivato in particolare se si profila un peggioramento della dotazione di capitale della banca.

⁶ Si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote minoritarie nel capitale di imprese integralmente consolidate.

Art. 32 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2

¹ Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:

- c. l’avviamento («goodwill»), compreso l’avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, il software e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («mortgage servicing rights», MSR);
- d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA), se non sono compensate con impegni fiscali differiti secondo il capoverso 2;

² Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell’ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con gli impegni fiscali differiti, sempreché l’autorità fiscale competente ammetta la compensazione.

Art. 39 cpv. 1

¹ La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria l’importo dei diritti per il servizio dei mutui ipotecari che supera il limite 2 della franchigia.

Art. 71b cpv. 2

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, i titoli di credito sono trattati come crediti nei confronti dei loro emittenti.

Art. 72a cpv. 1

¹ Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e le parti non ancora utilizzate di tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall'altro.

Art. 100 cpv. 4 lett. d e 5

⁴ Devono essere comunicati segnatamente:

- d. tutte le posizioni complessive nei confronti di banche che ammontano ad almeno 5 milioni di franchi o almeno al 4 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40; se una controparte bancaria è parte di un gruppo di controparti associate composto di banche o di altre imprese attive nel settore finanziario o al di fuori di esso, devono essere comunicate, in deroga all'articolo 109, le posizioni delle controparti associate fino al livello del gruppo la cui unità superiore è una banca o una società holding secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR.

⁵ Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali, governi centrali, organizzazioni sovranazionali, banche e ulteriori controparti designate dalla FINMA.

Art. 109 cpv. 6

⁶ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX)⁴.

Art. 115 cpv. 3, terzo periodo

³ ... A tale scopo si fonda sullo standard LEX⁵.

Titolo dopo l'art. 148j

Sezione 4: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 148k Computabilità dei fondi propri di base supplementari

Gli strumenti di capitale emessi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... mantengono la loro computabilità come fondi propri di base supplementari anche se all'atto dell'emissione la banca non ha fornito le precisazioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettere d e f.

⁴ Lo standard LEX è riportato nell'all. 1 n. 8.

⁵ Lo standard LEX è riportato nell'all. 1 n. 8.

II

Gli allegati 3 e 9 sono modificati come segue:

Allegato 3 n. 5.1

5. Posizioni in stato di default

5.1 Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore; le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui ai numeri 3.2–3.4 sono considerate come non collateralizzate

Allegato 9 n. 2

2 Supplementi per l'esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1562 miliardi di franchi

Bucket	Esposizione totale	Supplemento LR	Supplemento quota di RWA
G1	< 812 mia. CHF	0 %	0 %
G2	< 1062 mia. CHF	0,125 %	0,36 %
G3	< 1313 mia. CHF	0,25 %	0,72 %
G4	≤ 1562 mia. CHF	0,375 %	1,08 %

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1562 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 250 miliardi di franchi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Consultazione

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 aprile 2014⁶ sulle banche

Art. 32 cpv. 1

¹ Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in versione cartacea o elettronica.

Art. 42b Importo privilegiato

(art. 37a cpv. 1 e 7 nonché 37b cpv. 1 LBCR)

¹ L'ammontare dell'importo privilegiato secondo l'articolo 37a capoverso 1 LBCR risulta dalla somma dei singoli saldi della relazione di conto dopo la chiusura dei conti al momento dell'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h LBCR o dell'ordine di fallimento della banca, tenuto conto degli interessi passivi e attivi e degli emolumenti e dopo deduzione di un'eventuale imposta preventiva.

² Non possono essere compensati le ipoteche, i prestiti, gli scoperti di altri conti e altri crediti a favore della banca, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.

Allegato 1 lett. E lett. h

L'allegato deve essere strutturato come segue:

h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate o la revoca dell'ufficio di revisione;

2. Ordinanza del 30 novembre 2012⁷ sulla liquidità

Art. 7 cpv. 1

¹ Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità e a tale scopo dispongono di un piano di liquidità e di finanziamento adeguato. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità

⁶ RS 952.02

⁷ RS 952.06

per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.

Art. 11 Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità

¹ Se la banca o la FINMA giunge alla conclusione che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità, la banca deve trasmettere alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro; queste comprendono in particolare:

- a. la documentazione sulla liquidità di cui all'articolo 17c;
- b. gli indicatori di osservazione di cui all'articolo 18a;
- c. informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi;
- d. per le banche di rilevanza sistemica, in aggiunta la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l'articolo 28;
- e. analisi degli scenari; ai fini della valutazione dell'evoluzione della liquidità futura vanno considerati scenari di stress sia specifici all'istituto sia comuni al mercato.

² Le banche devono essere in grado di produrre e mettere a disposizione della FINMA le informazioni necessarie e le analisi degli scenari secondo il capoverso 1 anche in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo.

³ La FINMA determina il momento a partire dal quale le informazioni e le analisi degli scenari devono essere inoltrate. Precisa le informazioni secondo il capoverso 1 da inoltrare e stabilisce i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza della trasmissione. Per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR⁸ la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare.

Art. 15a cpv. 1 lett. d^{bis} e 2 lett. a^{bis}

¹ Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:

d^{bis}. i titoli negoziabili che consistono in crediti in franchi svizzeri nei confronti di Cantoni; e

² I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e c^{bis} possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni:

a^{bis}. nel caso di enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico secondo il capoverso 1 lettera c numero 3, la condizione di cui alla lettera a può essere considerata soddisfatta se:

1. il Governo centrale loro sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all'allegato 2 numero 1 OFoP,

2. tali enti sono provvisti di autonomia di bilancio, del diritto di riscuotere imposte, di garanzie dell'amministrazione centrale o di particolari provvedimenti istituzionali che riducono il loro rischio di inadempienza, e
3. in caso di enti esteri, nel trattamento dei titoli da loro emessi, ai fini del requisito LCR trova applicazione un ricorso alla ponderazione del rischio dell'amministrazione centrale anche secondo il diritto interno dello Stato di sede dell'ente di diritto pubblico;

Art. 15e cpv. 2

² Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli, ad eccezione dei depositi di titoli nel settore della clientela privata.

Art. 16 cpv. 3^{bis} e 4^{bis}

^{3bis} Sono considerati depositi di clienti privati secondo l'allegato 2 numero 1 esclusivamente i depositi di persone fisiche, ad eccezione delle ditte individuali.

^{4bis} La FINMA disciplina a quali condizioni i depositi completamente coperti da una garanzia dei depositi o una garanzia equiparabile di un Governo centrale sono considerati depositi stabili.

Art. 17b cpv. 5

Abrogato

Art. 17c cpv. 5, frase introduttiva

⁵ La FINMA può definire speciali obblighi di notifica per le banche che:

Art. 17l cpv. 1

¹ Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile. Su richiesta della banca e con il consenso della BNS, la FINMA può dichiarare computabili per una durata residua pari o superiore a un anno i sostegni alla liquidità concessi dalla BNS.

Art. 17p Determinazione di attivi e passivi interdipendenti

¹ La FINMA stabilisce gli attivi e i passivi interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.

² L'applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se:

- a. i vari attivi e passivi interdipendenti sono chiaramente identificabili;
- b. la durata e l'importo di base degli attivi e dei passivi interdipendenti sono identici;
- c. il passivo risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo attivo;
e
- d. la controparte di un attivo e la controparte di un passivo differiscono.

Art. 31d Disposizione transitoria della modifica del ...

Le banche senza rilevanza sistemica devono essere in grado di garantire la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 11, ad eccezione della documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 17c, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del

Consultazione

Allegato 2 n. 1.2, 3.1 e 9.3.5

Categorie di deflusso	Tasso di deflusso (percentuale)
1. Depositi di clienti privati	
1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, ad eccezione dei conti di libero passaggio e dei depositi derivanti dalla previdenza individuale vincolata.	20
3. Transazioni garantite e collateral swap che scadono entro 30 giorni di calendario e le cui garanzie non sono utilizzate per la copertura di short position	
3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la BNS e non garantite mediante attivi delle categorie 1 e 2a e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati	0
9. Altri impegni eventuali volti allo stanziamento di fondi, quali garanzie e crediti documentari	
9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi constant-net-asset-value del mercato monetario, se un sostegno ai fondi del mercato monetario da parte della banca non è escluso dalla legislazione sui fondi o non è in altro modo adeguatamente limitato	5 per cento del volume di emissione

Allegato 4 n. 6.6

Categorie ASF

**Fattore di
ponderazi-
one
(percentu-
ale)**

6.6 Passivi che secondo l'articolo 17^p dipendono da attivi

0

Consultazione

Allegato 5 n. 1.5

Categorie RSF

**Fattore di
ponderazione (per-
centuale)**

1.5 Attivi che secondo l'articolo 17^p dipendono da passivi

0

3. Ordinanza del 15 ottobre 2008⁹ sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA

Art. 3 cpv. 1 lett. a e a^{bis}

¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:

- a. ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis} LFINMA);
- a^{bis}. ambito delle altre banche e delle società di intermediazione mobiliare (art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis} LFINMA);

⁹ RS 956.122